



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AGEVOLAZIONE IMU PER GLI IMMOBILI DI INTERESSE
STORICO-ARTISTICO: SI APPLICA ANCHE SE L'INTERESSE
RIGUARDA SOLO UNA PORZIONE DELL'IMMOBILE**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. 17[^], - Sentenza
del 24/03/2025 n. 1921.

Composizione

Pannullo Nicola (Pres. e rel.) – Basile Fausto – Ajello Roberta

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 467 DISCIPLINA DELLE
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972

Titoletto

Tributi locali - Imposta Municipale Unica – Agevolazione per immobili di
interesse storico o artistico - Interesse riferito ad una sola porzione
dell'immobile - Diritto all'agevolazione – Sussistenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di IMU, va affermata la applicabilità del regime agevolativo (riduzione della base imponibile nella misura del 50%), previsto dall'art. 13, comma 3, lettera a), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214, per gli immobili privati di interesse storico o artistico, vincolati ai sensi del d.lgs. n. 22 gennaio 2004 n.42, anche nell'ipotesi in cui solo alcuni elementi del cespite siano assoggettati al c.d. vincolo diretto, mentre l'immobile in cui detti elementi sono inseriti è sottoposto a c.d. vincolo indiretto.

Rif. normativi

art. 13, comma 3, lettera a), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214 – artt.10 ss. d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 6 dicembre 2017, n. 29194; Cass. civ. , sez. trib., 14 maggio 2010, n. 11794

Anno pubb.

2025